



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 10/10/2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 395

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Adriatica Inerti srl - Prosecuzione di coltivazione e ampliamento cava di sabbie calcarenitiche e calcare. Loc. "Mascava" di Brindisi.

L'anno 2006 addì 06 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 24.02.05 la ditta Adriatica Inerti srl, sedente in Brindisi alla Via C.da Belloluogo s.n. proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA per la prosecuzione e l'ampliamento di coltivazione della cava di "sabbie calcarenitiche e calcare" in loc. "Mascava" di Brindisi nel NCT contraddistinta al Fg 39 particelle 98-117 e fg 40 ptc 5;
- con nota del 13.4.05 la stessa ditta Adriatica Inerti srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 6185 del 13.5.05 si invitava il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Brindisi ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. 1237 /48023 del 21.07.2005 il Dirigente della Ripartizione Ecologia, Ambiente, Igiene Pubblica e Parchi Urbani del Comune di Brindisi emetteva, per quanto di competenza, parere di VIA che così concludeva:

"Omissis Sulla base di tal assunto si ritiene, quindi, che l'attività proposta possa essere considerata compatibile con gli obiettivi di tutela dei PUTT e della normativa di settore a condizione che la ditta presenti, in via prioritaria, specifico progetto di sistemazione finale dell'area, adeguato all'ambiente ricevitore.

Si ritiene, infatti, la proposta di sistemazione finale dell'area quale oliveto non adeguata e funzionale alla restituzione paesaggistica di un sito ubicato nelle vicinanze del corso d'acqua tutelato. Si mette in rilievo la non rispondenza della strategia progettuale proposta agli obiettivi di riqualificazione e recupero ambientale del sito oggetto di sfruttamento soprattutto in relazione alle differenze di quota tra un terrazzamento e l'altro, nonché alla mancata previsione di un rimboschimento della fascia di 50 m a ridosso delle due sponde del canale e si prescrive, pertanto, la presentazione di adeguato progetto esecutivo, che dovrà essere oggetto di separata valutazione da parte delle Amministrazioni competenti,

e che dovrà tenere in debito conto tali aspetti. Si suggerisce a tal proposito di valutare quale obiettivo di riqualificazione ambientale del territorio di che trattasi quello risultante dalla creazione di due bacini d'acqua annessi e/o collegati al Canale Reale e di presentare, previa valutazione favorevole dell'Amministrazione Provinciale e della superiore Autorità Regionale, adeguato progetto esecutivo da sottoporre ad approvazione.

Inoltre, si ritiene che per l'attività proposta le misure di mitigazione adottate per l'abbattimento dell'inquinamento da polveri e rumore siano insufficienti. Per il contenimento delle emissioni diffuse nella fase di esercizio della cava si prescrive:

1. la costruzione di terrapieni perimetrali coperti di barriere frangivento adeguatamente fitte ed estese, costituite da alberi ad alto fusto, che ammortizzeranno anche l'inquinamento da rumore.

Nella fase di trasporto del materiale di scavo si prescrive:

- L'utilizzo di dispositivi chiusi.

Nelle operazioni di carico e scarico del materiale polverulento dovranno essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

- Punti fissi dove avviene il prelievo, il trasferimento, utilizzo di pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
- Nel caricamento del materiale polverulento in contenitori da trasporto chiusi l'aria di spostamento dovrà essere convogliata ad un impianto di depolverazione;
- Lavaggio degli automezzi in zone idonee attrezzate allo scopo prima dell'uscita dal comprensorio, per effettuare il trasporto di materiale.

La copertura delle strade percorse dai mezzi di trasporto dovrà essere tale da non creare emissioni di polveri.

In ultimo si prescrive l'esecuzione di analisi delle polveri in atmosfera a cura di laboratorio certificato con scadenza almeno semestrale.

Per tutto quanto non espresso nel presente parere si fa esplicito riferimento al DM 12.07.90 ALLEGATO 6 sulle emissioni diffuse e comunque alla normativa nazionale in materia di cave e di inquinamento dell'area, delle acque e del suolo omissis

- con nota prot. 1301/49045 del 27.07.2005 lo stesso Dirigente del Comune di Brindisi comunicava che agli atti d'ufficio non risultavano giunte osservazioni in merito al progetto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 7.7.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

"... omissis... La Società Adriatica Inerti S.r.l. ha presentato istanza documentata ai sensi dell'art.35 della L.R. 37/85 per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento residuo di Sabbie calcarenitiche della cava sita in località "Mascava" per un volume complessivo di 740.000 mc e l'approfondimento al fine di sfruttare i livelli utili del calcare dolomitico per un volume complessivo di 676.500 mc (art. 8 della L.R. 37/85).

La cava interessa le particelle nn. 98 e 117 del Foglio di Mappa n. 39 e la p.ila n. 5 del Foglio di mappa n. 40 del Comune di Brindisi e si estende su una superficie sfruttabile di circa 77.300 mq.

Come emerge dalla Tavola 24 degli allegati grafici prodotti a corredo del S.I.A, ad oggi gli scavi hanno interessato due settori per una profondità da 5 m a 10 m circa dal p.c. compreso lo spessore del terreno vegetale di 0,5 m; il piano di coltivazione presentato prevede lo sfruttamento del giacimento di sabbie

calcarenitiche per uno spessore di 15 metri ed i sottostanti livelli calcareo-dolomitici per altri 15 metri.

La coltivazione della cava proseguirà "a fossa" su 3 gradoni discendenti di altezza di 10 metri e un'inclinazione di circa 80° per il primo e di 50° per gli altri due fino a raggiungere la profondità massima di 30 metri dal piano di calpestio con la relativa fascia di rispetto prevista e riportata negli elaborati (variabile da 10 fino a 50 m).

La sistemazione finale dell'area sarà eseguita, come riportato nel cronoprogramma degli interventi di ripristino ambientale, mediante sagomatura dei gradoni con piantumazione di alberi e arbusti e recupero a terreno agricolo per l'impianto di uliveto del fondo cava previa formazione di vespaio drenante (1,50 m) e suo ricoprimento con terreno vegetale (0,80 m).

E' prevista inoltre la realizzazione di una recinzione con reti metalliche e paletti in ferro e la messa a dimora di una siepe frangivento e di piante ad alto fusto atte a mitigare l'impatto visivo e il contenimento delle polveri e del rumore.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE); non risultano, altresì, presenti vincoli architettonici, idrogeologici, archeologici, faunistici e geomorfologici.

Dall'analisi dello Studio d'impatto Ambientale si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. il sito oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 3.8., paragrafo 3.8.3 "Regimi di tutela", punto 3.2, comma b delle N.T.A, del PUTT/P, ricade in "area annessa a corso d'acqua" per cui la fascia di rispetto dal corpo idrico deve essere di 150 metri. Si ritiene pertanto necessaria la revisione del progetto in considerazione delle nuove distanze di rispetto;
2. la messa a dimora della siepe frangivento e di piante ad alto fusto dovrà avvenire su terrapieni perimetrali che circondano l'intero perimetro di cava e dovrà essere costruita già in fase di esercizio in modo da contenere le emissioni diffuse e ammortizzare anche l'inquinamento da rumore;
3. si ritiene che il ripristino dell'area di cava possa avvenire mediante piantumazione di alberi di ulivo alternate con altre essenze arboree quali alberi di agrumi che, specie ai piedi delle scarpate, troverebbero una sistemazione ottimale al riparo dai venti.

In merito alla proposta avanzata dal Comune di Brindisi di riqualificazione ambientale del territorio tramite la creazione di due bacini d'acqua annessi e collegati al Canale Reale si ritiene che tale proposta dovrà essere oggetto di separata istanza di valutazione da parte delle Amministrazioni competenti ed interessate ... omissis ...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.7.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA con prescrizioni a progetto e SIA proposto dalla ditta Adriatica Inerti srl, sedente in Brindisi alla Via C.da Belloluogo s.n., per la prosecuzione e l'ampliamento di coltivazione della cava di "sabbie calcarenitiche e calare" al Fg 39 particelle 98-117 e al fg 40 ptc 5 in loc. "Mascava" di Brindisi. Le prescrizioni di cui innanzi sono le seguenti:

1. il sito oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 3.8., paragrafo 3.8.3 "Regimi di tutela", punto 3.2, comma b delle N.T.A. del PUTT/P, ricade in "area annessa a corso d'acqua" per cui la fascia di rispetto dal corpo idrico deve essere di 150 metri. Si ritiene pertanto necessaria la revisione del progetto in considerazione delle nuove distanze di rispetto.
2. la messa a dimora della siepe frangivento e di piante ad alto fusto dovrà avvenire su terrapieni perimetrali che circondano l'intero perimetro di cava e dovrà essere costruita già in fase di esercizio in modo da contenere le emissioni diffuse e ammortizzare anche l'inquinamento da rumore;
3. si ritiene che il ripristino dell'area di cava possa avvenire mediante piantumazione di alberi di ulivo alternate con altre essenze arboree quali alberi di agrumi che, specie ai piedi delle scarpate, troverebbero una sistemazione ottimale al riparo dai venti.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Brindisi;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
